

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Pulicati
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] [REDACTED] (C. F.
[REDACTED]) con domicilio virtuale eletto all'indirizzo pec
[REDACTED]

OPPONENTE

Contro

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv.
[REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso lo
studio di quest'ultimo sito in [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (PEC:
[REDACTED])

OPPOSTA

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.



Conclusioni: come da verbale del 4 marzo 2026.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La presente opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] deve essere definita per cessata materia del contendere.

Risulta infatti pacifico ed incontestato che i documenti richiesti mediante il decreto ingiuntivo per consegna di cose mobili sono stati depositati al momento dell'introduzione del presente giudizio di opposizione: ciò posto, non vi è più l'interesse a una pronuncia di merito, in quanto l'opponente ha ottenuto la soddisfazione della propria pretesa, e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

Quanto al governo delle spese di lite, in ipotesi di cessazione della materia del contendere, deve trovare applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui *“La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva, peraltro, la facoltà di disporre motivatamente la compensazione, totale o parziale, le cui ragioni possono essere esplicitate, in via integrativa, anche in sede di gravame”* (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3148 del 17/02/2016 - Rv. 638618 - 01).

Pertanto, ai soli fini della decisione sulle spese, devono essere vagliati i motivi di opposizione.

Innanzitutto, deve tenersi a mente che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà inizio ad una fase a cognizione piena, ove non si controverte solo sulle condizioni per l'emissione del provvedimento monitorio, bensì sul diritto in contestazione (cfr Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5754 del 10/03/2009 - Rv. 606863 - 01: *“L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto. Ne consegue che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa.”*).



L'eccezione di incompetenza per valore del giudice adito è infondata, non essendo condivisibile ancorare il valore della controversia al costo di riproduzione dei documenti richiesti, essendo invece la causa ancorata al valore del contratto rappresentato dal supporto materiale di cui l'opposto ha chiesto la consegna.

Nel merito, non coglie nel segno l'eccezione di insussistenza dell'inadempimento della banca ex art. 117 d.lgs. n. 385/1993, secondo cui quest'ultima avrebbe già consegnato tutta la documentazione contrattuale al momento della stipulazione dei due contratti di finanziamento.

Ebbene, la circostanza che la documentazione sia stata consegnata al momento della sottoscrizione non preclude l'applicazione della previsione di cui al successivo art. 119, comma 4, T.U.B.

Merita invece accoglimento l'eccezione di insussistenza dell'inadempimento della banca ex art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385/1993, e conseguente mancanza di uno dei requisiti di emissione del decreto ingiuntivo per consegna di beni mobili.

Nel caso di specie, non è in contestazione che *"In tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede "in executivis". Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti."* (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 35039 del 29/11/2022 - Rv. 666451 - 01).

Al contempo, è noto che il diritto ad ottenere le copie di cui all'art. 119 tub *"...In quanto autonomo diritto sostanziale, ..., in caso di inottemperanza dell'istituto di credito, ben può trovare autonoma tutela in sede giurisdizionale"* (in parte motiva, Cass. sez. I, 28/03/2025, n. 8173). In altri termini, la giurisprudenza chiarisce che lo strumento processuale può essere direttamente attivato prima che il cliente abbia richiesto la documentazione alla banca e solo in caso di ingiustificata inerzia.



Ebbene, venendo al caso di specie, l'opponente ha depositato in atti non solo la richiesta pervenuta via pec relativamente alla consegna della documentazione, ma anche la risposta tempestivamente fornita, che invitava l'opposto a rivolgersi alla filiale di riferimento ove il cliente aveva sottoscritto i due contratti. Non risulta, invece, che l'opposto si sia attivato in tal senso, facendo così colposamente spirare il termine normativamente previsto per la consegna della documentazione bancaria.

Inoltre, si evidenzia che l'opposto ha avanzato la richiesta ex art. 119, comma 4, T.U.B., mediante un'associazione a difesa dei consumatori, ossia un soggetto professionalmente qualificato in grado di dare seguito alle indicazioni della banca: pertanto, la difesa dell'opposto in merito all'organizzazione interna della banca non è rilevante, posto che non si versa in ipotesi di consumatore che, da solo, si rivolge alla banca, bensì di soggetto assistito da un professionista. Pertanto, trattasi di soggetto in grado di dare seguito alle indicazioni ricevute.

Tali circostanze, in un'ottica di applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede, che devono guidare le parti anche nella fase di esecuzione del contratto, denotano la cooperazione del debitore opponente, che ha prontamente dato risposta, indicando anche l'erroneità del soggetto a cui la richiesta era stata rivolta.

Difatti, tale risposta, anche alla luce dell'articolazione complessa dell'istituto bancario, è indice di volontà di adempiere, tanto è vero che l'opponente ha indicato i recapiti della filiale più vicina al cliente e ove quest'ultimo aveva stipulato i contratti.

L'opposto, al contrario, non ha cooperato ai fini dell'adempimento del debitore opponente, in quanto non ha fornito alcun riscontro né ha rivolto l'istanza alla filiale indicata, impedendo la consegna dei documenti in data antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo.

Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto che, ai fini della valutazione della fondatezza dell'opposizione, non si può prescindere dal constatare che: 1) l'art. 119 TUB non è stato correttamente esperito, sicché anche lo strumento monitorio non può dirsi validamente azionato; 2) vi è stato abuso dello strumento processuale.



In virtù del principio di soccombenza virtuale le spese di lite del presente giudizio devono essere poste a carico dell'opposto, tenuto conto del valore della controversia e della snellezza del rito semplificato prescelto, che giustifica la riduzione del 30%, ed esclusa l'attività istruttoria.

Merita inoltre accoglimento la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opponente in quanto la mancata cooperazione del creditore opposto e l'introduzione del giudizio monitorio configura una ipotesi di abuso dello strumento processuale, ben potendo lo scopo essere raggiunto in via stragiudiziale. La condanna viene determinata in via equitativa in [REDACTED] euro, pari al 50% delle spese per onorari liquidate nel decreto ingiuntivo opposto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Dichiaro cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo n. [REDACTED]
- 2) Condanna [REDACTED] alla refusione delle spese del giudizio in favore della parte opponente, liquidate in € [REDACTED] euro per compensi oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
- 3) Condanna l'opposto al pagamento in favore dell'opponente della somma di [REDACTED] euro ex art. 96 c.p.c.;

Tivoli, 01/04/2026

Il Giudice

Dott.ssa Chiara Pulicati

